



TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile e Fallimentare

Nelle persone dei Magistrati:

dott. Vincenzo Bevilacqua	Presidente
dott. Matteo Buffoni	Giudice
dott.ssa Paola Cavarero	Giudice rel.

sentita la relazione del giudice delegato,
ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nel procedimento n. 4/2019 R.G. Concordati Preventivi promosso con ricorso depositato il 17.12.2019 da MARTOR S.P.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Dott. Carlo Sighicelli;

esaminato il ricorso presentato ai sensi dell'art. 161, comma 6 l.f., motivato con la sussistenza di grave crisi aziendale, con richiesta di concessione del termine di centoventi giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, l.f., ovvero della domanda ai sensi dell'art. 182 *bis*, comma 1, l.f.;

considerato che la ricorrente ha allegato al ricorso: a) la determina assunta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 152 l.f. in data 17.12.2019 (cfr. doc. 1); b) gli ultimi tre bilanci approvati (cfr. docc. 7 – 10); c) l'elenco nominativo dei creditori (cfr. doc. 11);

vista l'istanza di sospensione *ex art. 169 bis* l.f. contestualmente formulata da parte ricorrente, avente ad oggetto la *“sospensione del contratto di factoring con UCI Factor S.p.A., alla data di presentazione del presente ricorso, ordinando conseguentemente per la durata della sospensione (i) ai clienti di Martor di pagare al conto corrente indicato dalla Società e (ii) a UCI Factor S.p.A. di mettere immediatamente a disposizione di Martor tutte le somme che verranno accreditate presso di essa in qualunque forma dalla data del deposito della presente istanza, espressamente inibendole di operare compensazioni con eventuali crediti ad essa spettanti”*; istanza integrata con memoria del 09.01.2020, ove si formulano le seguenti conclusioni *“disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 169 bis legge fall. l'immediata sospensione*

- del contratto di factoring 334189/246 con Unicredit Factoring S.p.A. (cfr. doc. 14);



- del contratto di factoring 805/376098 e 364/375813 con Unicredit Factoring S.p.A. (cfr. doc. 15);
- del contratto di factoring 366905/130 con Unicredit Factoring S.p.A. (cfr. doc. 16);
- del contratto di factoring sottoscritto con Ifitalia S.p.A. del 29.4.2014 (cfr. doc. 17);
- del contratto di factoring sottoscritto con Mediofactoring S.p.A. del 16.2.2010 (cfr. doc. 18);

alla data di presentazione del presente ricorso, ordinando conseguentemente per la durata della sospensione (i) ai clienti di Martor di pagare al conto corrente indicato dalla Società e (ii) a Unicredit Factoring S.p.A., Ifitalia S.p.A. e Mediofactoring S.p.A. di mettere immediatamente a disposizione di Martor tutte le somme che verranno accreditate presso di loro in qualunque forma dalla data del deposito della presente istanza, espressamente inibendo loro di operare compensazioni con eventuali crediti spettanti”;

rilevato che con decreto ex art. 162, comma 1, l.f. del 10-15.01.2020 veniva assegnato a parte ricorrente termine di giorni 15 al fine di fornire chiarimenti sulla competenza territoriale del Tribunale adito, atteso che “- la sede principale coincide, secondo una presunzione iuris tantum, con quella in cui si trova la sede legale, con onere in capo alla parte interessata di dimostrare l’eventuale differente sede effettiva dell’impresa (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sez. VI, 16/01/2017, n. 907); [...] - la MARTOR S.P.A. ha sede legale in Torino, via Principe Amedeo n. 11, come da visura camerale in atti (cfr. doc. 2); - contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, l’attività direttiva e organizzativa dell’impresa pare svolgersi in Torino (cfr. docc. 1, 7 e 8) e, in ogni caso, non vi sono sufficienti elementi in atti per affermare, con conseguente superamento della menzionata presunzione, che la sede effettiva - nel senso innanzi indicato - è ricompresa nel circondario del Tribunale adito”, dichiarando il relativo accertamento preliminare rispetto a qualsivoglia altra determinazione, ivi compresa l’istanza ex art. 169 bis l.f., come da ultimo integrata con memoria del 09.01.2020;

preso atto di quanto allegato dal proponente in sede di integrazione documentale in data 22.01.2020, con particolare riguardo alla dichiarazione resa dal dott. Gilardi, commercialista della società ricorrente, con riguardo alla disponibilità dei locali ove è ubicata la sede legale della società, prodotta sub doc. n. 4 (cfr. in particolare lett. c): “Martor S.p.A. non dispone di alcuno spazio all’interno dei predetti locali per organizzare e/o gestire la propria attività imprenditoriale” e lett. d): “nessun dipendente e/o collaboratore e/o amministratore di Martor S.p.A. svolge alcuna attività presso i locali”);

ritenuti, alla luce della documentazione prodotta dalla società ricorrente, integrati i requisiti di cui agli artt. 1 e 9 l.f.;

visto l’art. 169 bis, comma 1 l.f.;



ritenuto opportuno, al fine di valutare nel contraddittorio delle parti l'entità nel caso concreto del sacrificio che subirebbe il contraente *in bonis*, da rapportarsi – in termini di proporzionalità – al beneficio connesso alla richiesta sospensione (cfr. *ex plurimis* Tribunale Bolzano 05/04/2016), disporre la convocazione di Unicredit Factoring S.p.A., Ifitalia S.p.A. e Mediofactoring S.p.A., nonché della società ricorrente innanzi al Collegio in data 13.03.2020, ore 12:30, assegnando ai terzi contraenti termine sino al 11.03.2020 per depositare in Cancelleria brevi note difensive; ritenuta, infine, la necessità che il ricorrente adempia agli obblighi informativi periodici ai sensi dell'art. 161, comma 8 l.f.;

P.Q.M.

visto l'art. 161 comma 6 l.f.;

concede al ricorrente termine di giorni 120 (centoventi) con decorrenza dalla data di comunicazione del presente provvedimento per presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l.f.;

delega alla procedura il Giudice dott.ssa Paola Cavarero, demandando allo stesso di provvedere all'assunzione di ogni eventuale incombenza istruttorio;

nomina pre-commissario giudiziale il dott. Leonardo Marta, con studio in Torino, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.f. e degli altri obblighi sottoindicati;

dispone che il ricorrente:

- entro il termine di giorni 15 dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di euro 25.000,00, presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al pre-commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su di un conto corrente da intestarsi alla procedura di concerto con il pre-commissario nominato;

- decorsi giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento e ogni 30 giorni successivi depositi in Cancelleria una relazione informativa (che la Cancelleria provvederà a pubblicare nel registro delle imprese entro il giorno successivo) sui seguenti punti:

a) stato di avanzamento nell'elaborazione della proposta definitiva e del piano con indicazione: degli incarichi professionali (avvocati, consulenti, periti, attestatore, *advisor*, ecc.) conferiti o da conferire, misura del compenso pattuito e criteri di determinazione dello stesso, risorse per provvedere al pagamento del detto compenso;

b) situazione finanziaria, con indicazione di: incasso crediti, pagamenti fatti, disponibilità esistenti in cassa o su conti correnti bancari;



c) andamento della gestione corrente, con indicazione di: costi e ricavi di periodo, più rilevanti operazioni compiute nel periodo (di carattere gestionale, negoziale ecc.), procedure esecutive e cause pendenti;

la ricorrente è avvertita che:

a) non può compiere in pendenza di procedura atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;

b) non può effettuare pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo ed è in ogni caso vietato prima dell'omologazione il pagamento dell'attestatore e degli altri professionisti incaricati della preparazione della domanda di concordato;

c) in caso di violazione di uno qualunque degli obblighi predetti o di altri previsti dalla legge, il Tribunale dichiarerà inammissibile la domanda;

d) è in facoltà del Tribunale disporre l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

e) verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;

fissa per la disamina dell'istanza di sospensione *ex art. 169 bis* l.f. udienza collegiale in data 13.03.2020, ore 12:30, onerando parte istante di provvedere alla notificazione del presente provvedimento a Unicredit Factoring S.p.A., Ifitalia S.p.A. e Mediofactoring S.p.A.; assegna ai terzi contraenti termine sino al 11.03.2020 per depositare in Cancelleria brevi note difensive.

Si comunichi al proponente e al P.M.

Così deciso in Ivrea, nella camera di consiglio del 12.02.2020

Il Presidente
(*dott. Vincenzo Bevilacqua*)

